

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

VERBALE N. 1 DEL 20.12.2017

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2017 – MANCATO ACCORDO.

Addì venti del mese di dicembre anno 2017, alle ore 9,00, presso la Residenza Municipale di Cassano Spinola, si sono riuniti i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, per l'avvio delle trattative, ai fini della preintesa del contratto decentrato integrativo – utilizzo parte economica - anno 2017,

Sono presenti:

Per la Delegazione trattante di parte pubblica Pubblica

Sig.ra Domenica Dr.ssa La Pepa - Segretario comunale- f.f. di Presidente

Sig. Andrea Rag. Campi – Responsabile Area Finanziaria

Traverso Marco- Sindaco

Per la delegazione Sindacale - OO.SS territoriali

Sig.ra Claudia Stinco - rappresentante sindacale della FP CGIL

Sig. Stefano Brollo - rappresentante sindacale della CISL FP

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

Sig. Giacomo Arch. Tofalo - RSU comunale

Sono assenti tutte le altre OO.SS firmatarie del CCNL, regolarmente convocate

Le parti come sopra costituite

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009, vengono determinate annualmente, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;
- in data 11.11.2016, dal Presidente della Delegazione trattante pubblica, in forza della

deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 19.10.2016 e ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 165-2001 è stato sottoscritto l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo, per le motivazioni di cui alla dichiarazione di indisponibilità a sottoscrivere l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, a cura dell'Organizzazione Sindacale, territoriale di Alessandria F.P. CGIL, l'unica che ha preso parte alle trattative e della R.S., riportata in calce al verbale n.2 del 27.07.2016, le cui risorse ammontano a complessive € 33.168,91 (solo risorse stabili), al netto delle decurtazioni consolidate, operate nel 2014 e 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e s.m.i., oltre le ulteriori risorse allocate fuori dal Fondo da destinare agli incentivi per la progettazione interna di cui all'art. 92, co, 5ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dell'importo di € 2.250,55;

Prendono atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 13.12.2017:

- è stata approvata la costituzione provvisoria del fondo relativamente alle risorse decentrate per l'anno 2017, così come risulta dall'allegata tabella "A", al presente atto, per formarne parte integrante, nell'importo complessivo di € 33.168,91 (solo risorse stabili), oltre all'importo € 2.250,55 per funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016), allocato negli appositi capitoli di bilancio delle singole OO.PP., servizi e forniture;

- sono stati impartiti i seguenti indirizzi alla delegazione trattante pubblica ai fini della conduzione della contrattazione in merito all'utilizzo del Fondo annualità 2017:

- non attivazione di progressione economiche orizzontali;

- conferma degli istituti contrattuali previsti con atto unilaterale siglato dal Presidente della delegazione trattante in data 11.11.2016, divenuto definitivo per mancati successivi accordi con la delegazione sindacale, per quanto attiene alle seguenti indennità di cui all'allegato "B" - Utilizzo delle risorse decentrate anno 2016, già erogati nel corso dell'anno per i seguenti importi:

Rischio x n. 3 dipendenti Categoria B	€ 1.080,00
Reperibilità x n. 4 dipendenti (Operai + Vigile)	€ 3.407,60
Disagio	€ 1.483,36
Specifiche responsabilità x n. 2 Istruttori amministrativi	€ 3.200,00

- alla luce delle argomentazioni sopra riportate, l'Incentivo per funzioni tecniche (calcolo presunto) di € 2.250,55 rimane allocato nei singoli capitoli di spesa relativi ai singoli lavori, servizi e forniture.

Si dà, quindi, avvio dei lavori, che registrano un'ampia discussione, in merito:

- ai tagli operati alle risorse dei fondi decentrati 2014 e 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, già oggetto di ampie discussioni e trattative, in sede di contrattazione relative ai decorsi anni 2015 e 2016 e mancato accordo per le motivazioni addotte nei relativi verbali;

- alla richiesta, della rappresentante sindacale della FP CGIL, come già avvenuto per il 2016, rivolta all'Amministrazione, di mettere a disposizione della contrattazione e quindi del fondo di parte variabile, non soggette al limite anno 2016, un'adeguata quota di risorse derivanti dal contratto di sponsorizzazione di cui all'art. 43 della legge 449/1997, al fine di attribuire il giusto salario accessorio per prestazioni rese dal personale a fronte dei servizi erogati. Richiesta condivisa anche dal rappresentante sindacale della CISL FP che considera opportuno una verificare in merito alla possibilità di un incremento del Fondo;

- all'inserimento degli incentivi tecnici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i tra le risorse variabili, non soggette al limite del fondo decentrato, in quanto spesa che rientra tra quelle in c/capitale.

Il Sindaco, nel ritenere di poter avallare l'operato del Segretario, considera opportuno e necessario ribadire, a nome dell'Amministrazione comunale, quanto già ampiamente affrontato in sede di contrattazione anno 2016, e riportato negli atti sopra richiamati, anche in considerazione della prossima istituzione del nuovo Comune di Cassano Spinola (1.01.2018), con L.R. del 5.04.2017, n. 4, a seguito della intervenuta fusione, tra i Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, che comporterà la conseguente rideterminazione del Fondo e un riordino dell'assetto organizzativo-funzionale.

Considera, inoltre, non possibile, per l'anno in corso, la destinazione di una quota degli introiti

derivati dal contratto di sponsorizzazione intercorso con la Roquette Italia SpA, all'incremento delle risorse variabili del Fondo, in considerazione dell'avvenuto impiego degli stessi. Sarà, pertanto, alla luce di quanto sopra, portato all'attenzione della nuova Amministrazione.

Alle ore 12,00, si concludono i lavori con il mancato accordo con le parti sindacali, (OO.SS. territoriale FP CGIL ed RSU) e rilascio della dichiarazione a verbale, a firma della rappresentante sindacale FP CGIL della provincia di Alessandria, allegata al presente atto, con cui dichiara la propria indisponibilità a firmare l'ipotesi di CCDI- annualità economica 2017.

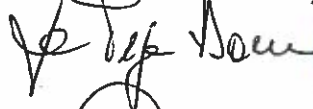
La delegazione di parte pubblica, fa presente che:

- È comunque nell'interesse dei lavoratori dell'Ente, oltre che doveroso obbligo dell'Amministrazione stessa, pur nel rispetto delle posizioni e delle prerogative della delegazione trattante sindacale, di applicare lo strumento normativo offerto dall'art. 40 - comma 3 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, vale a dire, l'adozione di un atto unilaterale da parte dell'Amministrazione, quale provvedimento funzionale a colmare il vuoto normativo generato dall'assenza di accordo fra le parti collettive, nel rispetto di quanto contenuto nell'ipotesi di contratto allegato al presente verbale, forante oggetto di contrattazione
- ai sensi dell'art. 2 del CCDI 2015, le disposizioni contrattuali contenute nell'ipotesi di contratto decentrato integrativo, di seguito riportato, rimangono in vigore fino alla data di sottoscrizione di una nuova intesa, recependo, le dovute modifiche se in contrasto con la stessa e con le norme contrattuali e di legge.

per la delegazione pubblica

Il Presidente

Dr.ssa Domenica La Pepa

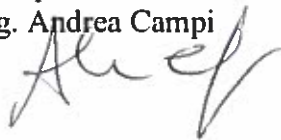


Il Sindaco

Avv. Marco S. Traverso

Il Responsabile Area Finanziaria

Rag. Andrea Campi



per le Organizzazioni Sindacali

Claudia Stinco F.P. CGIL

Non firmato

Stefano Brollo CISL FP

Non firmato

per la R.S.U.

Arch. Giacomo Tofalo

Non firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FP CGIL DI ALESSANDRIA SU IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO ANNO 2017 DEL 20/12/2017 DEL COMUNE DI CASSANO SPINOLA.

La FP CGIL non firma l'ipotesi di accordo decentrato anno 2017 del Comune di Cassano Spinola. Motivo della mancata firma i reiterati tagli alle risorse dei fondi decentrati degli anni precedenti e dell'errato e reiterato taglio su tutto l'anno 2015 (su 12 mesi), anno dove la decurtazione ai fondi per cessazioni dal servizio non si applicava, per n. 1 cessazione dal servizio avvenuta con decorrenza dicembre 2014 e con taglio applicato al relativo fondo per 1/12.

L'aver erroneamente esteso tale taglio per 12/12 al fondo 2015 e anni successivi, 2017 compreso, oltre al taglio totale delle risorse variabili, ha sensibilmente diminuito il salario accessorio dei lavoratori dell'ente, in particolare la produttività, con il contemporaneo aumento dei loro carichi di lavoro a fronte di tale cessazione dal servizio e senza ancora oggi aver sostituito con altro dipendente il personale cessato.

Chiede pertanto alla Parte Pubblica e all'Amministrazione di rettificare in autotutela i fondi decentrati dal 2015 in poi e recuperare l'illegittimo taglio applicato per la parte eccedente e mettere a disposizione della contrattazione tali risorse al fine di distribuirle come salario accessorio ai dipendenti dell'Ente.

Chiede inoltre, come per l'anno 2016, che l'Amministrazione metta a disposizione della contrattazione e quindi del fondo di parte variabile non soggetto a limite anno 2017, un'adeguata quota di risorse derivanti da contratto di sponsorizzazione di cui all'art. 43 legge 449/1997 al fine di attribuire il giusto salario accessorio per prestazioni rese dal personale a fronte dei servizi erogati e connessi a tale sponsorizzazione.

Per quanto riguarda gli incentivi tecnici di cui al D.lgs. 50/2016 e smi, fa presente che gli stessi debbano essere inseriti nella parte variabile non soggetta a limite del fondo decentrato in quanto spesa che nei capitoli di bilancio dell'ente rientra tra quelle in conto capitale e che ha una sua propria fonte di finanziamento.

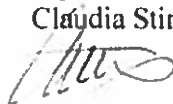
Inoltre segnala l'approvazione a tal proposito di emendamento alla legge di Bilancio 2018 che ne chiarisce la collocazione appunto tra le risorse decentrate non soggette al limite del fondo 2016.

Pertanto chiede all'ente di non considerarle risorse soggette a limite.

Tutto quanto espresso chiede all'ente di adoperarsi in tal senso al fine di valorizzare la professionalità e le prestazioni dei dipendenti e, in caso contrario, si riserva ogni ulteriore azione, nelle sedi deputate, nell'interesse dei lavoratori del Comune di Cassano Spinola.

Cassano Spinola, 20/12/2017

Per la Segr. Prov.le FP CGIL
Claudia Stinco





**MANCATO ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 - IPOTESI DI ATTO UNILATERALE
SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-TER DEL D.LGS. N.
165/2001**

**ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente atto unilaterale sostitutivo del mancato CCDI anno 2017, si applica a tutto il personale esclusi i dirigenti — con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente e al personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

**ART. 2
VIGENZA**

1. Il presente atto unilaterale concerne la parte economica per l'anno 2017 ed i criteri di utilizzo delle relative risorse. Le presenti disposizioni contrattuali, sottoscritte, rimangono in vigore fino alla data di sottoscrizione di un' intesa con le OO.SS. ed RSU, recependo, se in contrasto con la normativa vigente, le dovute modifiche.

**ART. 3
QUANTIFICAZIONE RISORSE STABILI**

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

2. Le parti prendono atto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'ex art. 15 del CCNL dell'1 4 1999, così come modificato e integrato dal CCNL del 5.10.2001, dal CCNL del 22. 1 .2004, dal CCNL del 9.5.2006 e dal CCNL del' 1 1/04/2008, per l'anno 2018, risultano rideterminate dall'ente, in complessive € 33.168,91, al netto delle decurtazioni, consolidate, operate, in attuazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, tenuto conto delle linee operative della R.GS. n. 2072015 e n. 13/2016 convertito con L. 122/2010 e s.m., 1^o e 2^o periodo, come risulta dalla sottostante tabella A e B), oltre alle altre voci del salario accessorio riportate nella seguente tabella C) per un totale di € 20.923,39, allocate fuori dal Fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP. e degli stipendi del personale.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017**A) RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ
ART. 31 CO. 2 CCNL 22.01.2004**

articolo	descrizione	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)		31.318,70
Art.32, comma 1 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001,	1.206,62
Art.32, comma 2 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 del monte salari anno 2001 confermato da dichiarazione congiunta n.1 al CCNL del 9.05.2006)	973,08
Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	Incremento dello 0,5% del monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%	1.882,00
Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008	Incremento dall'anno 2008 dello 0,7% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spese del personale e entrate correnti non sia superiore al 39%	==
Art. 34 comma 4 CCNL 22/01/04- dich. congiunta n. 18 CCNL 22/01/04	Progressione personale cessato o passato di categoria anno 2014 (a carico del bilancio)	==
CCNL 05/10/01 art. 4 c. 2	RIA e assegni ad personam per il personale cessato dal 2000 (n. 3 fino al 2010 e n. 1 anno 2014)	3.708,77
TOTALE RISORSE STABILI		39.089,18
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011- 2014 DAL 2015 IN POI		5.920,27
DECURTAZIONI DEL FONDO – PARTE FISSA (superamento del limite dell'anno 2016, di € 33.168,91, così come previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017)		
TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DECURTAZIONE PERMANENTE A		33.168,91

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

B) RISORSE VARIABILI ED EVENTUALI – ART. 31, co. 3 CCNL 22.01.04

Risorse variabili soggette al limite		
descrizione		importo
Art. 43, L. 449/1997; art. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001	Sponsorizzazione, accordi, di collaborazione, ecc.	
Art. 4, C.3, CCNL 2000-2001; art. 3, C. 57, L.662/1996, art. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/199	Recupero evasione ICI	
Art. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01	Specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001	Integrazione fondo CCIAA in equilibrio finanziario	
Art. 15, c.2, CCNL 1998-2001	Eventuale incremento sino ad un max dell'1,2% monte salari 1997 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente destinato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità	
Art. 54, CCNL 14.9.2000	Messi notificatori	
Art. 27, CCNL 14.9.2000)	Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli	
Art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001, art. 113, d.lgs. 50/2016	Incentivi per funzioni tecniche	
Risorse variabili NON soggette al limite		
Art. 14, c.4, CCNL 1998-2001	Economie fondo straordinario confluite	
Art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001; art. 93, c. 7 e ss., d.lgs. 163/2006	Fondo per la progettazione e l'innovazione	
Art. 27, CCNL 14/9/2000	Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli	
Art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi istat, ecc. –	
Art. 4 del d.l. 16/2014	recupero fondi anni precedenti	
Art. 15, comma 1, lett. k); art. 16, commi 4 e 5, dl 98/2011	Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa	
Art. 17, c.5, CCNL 1998-2001)	Economie fondo anno precedente	
TOTALE RISORSE VARIABILI B		
TOTALE RISORSE (A+B)		33.168,91

**C) ALTRE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017
(RAFFRONTATE ALLE RISORSE DEL 2016)**

	2016	2017
Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i allocata fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP	2.250,55	
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 Importo suscettibile di variazione in quanto definibile a consuntivo, in fase di liquidazione. <i>(somma allocata fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP).</i>		2.250,55
Posizioni Organizzative allocate negli appositi capitoli di bilancio degli stipendi del personale (<i>ente privo di Dirigenza che finanzia la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nei propri bilanci</i>)	18.672,84	18.672,84
TOTALE RISORSE C	20.923,39	20.923,39
TOTALE RISORSE (A+B+C)	54.092,30	54.092,30



ART. 4
UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

1. Le parti convengono di utilizzare le risorse per l'anno 2017, come riportato nella sottostante tabella, nel rispetto dei criteri definiti con il CCDI normativo siglato il 15.03.2006 e successive integrazioni con successivi accordi decentrati, nonché, per quanto compatibili con la vigente normativa, e secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 13.12.2017.

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE COMUNE DI CASSANO SPINOLA ANNO 2017	
DESCRIZIONE	IMPORTO €
Progressioni economiche orizzontali al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4 (quota annua P.E.0 n. 1 cessato)	16.067,55
Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 31.12.2015 (da C3 a C4 maggiore retribuzione + 13 [^] mensilità)	701,45
Indennità di comparto	3.858,78
Indennità aggiuntiva personale nidi (art. 31 CCNL 14/9/00)	-
Incremento indennità personale educativo (art. 6 CCNL 5/10/01)	-
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22/1/04) x 3B	1.080,00
Indennità di Reperibilità (art. 17,co. 2 lett. d CCNL 1/4/1999)	3.407,60
Indennità per attività disagiate (art. 17,co. 2 lett. e CCNL 1/4/1999)	1.483,36
Maneggio valori (art. 36 CCNL 14/9/00)	-
Specifiche responsabilità (art. 17, co. 2 lett. f 1./4/1999- art. 36 CCNL 22/1/04) *.n. 2 dipendenti Cat. C 1500,00 + 1700,00	3.200,00
Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/00)	-
Indennità Responsabile ufficiale di stato civile	-
Incentivi spec. disp. di legge (incentivo progettazione interna, tributi, ecc.) *	-
Produttività individuale e collettiva (art. 17 c. 2 lett. a CCNL 1/4/99 – art. 37 CCNL 22.01.2004)	3.370,17
TOTALE	33.168,91
* incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, suscettibile di variazione a consuntivo (calcolo presunto). <i>Le relative risorse sono allocate fuori dal fondo negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP :</i>	2.250,55



A) RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

L'utilizzo del fondo, a tutto il 31/12/2014, risultante dall'applicazione di quanto sancito dai CCDI precedenti, è pari ad € 16.067,55, al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4, di € 1.752,00, per cessazione di n. 1 dipendente, intervenuta a decorrere dal 16.11.2014, a cui si è aggiunta la somma di € 701.45, compreso rateo tredicesima, per l'attivazione di n. 1 progressione economica orizzontale, da categoria C3 a C4, con decorrenza 1.12.2015

Non è prevista per l'anno 2017 l'attivazione di progressioni economiche.

B) RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Per l'anno 2017 le quote dell'indennità di comparto, finanziate con risorse decentrate stabili, ammontano a complessive € 3.858,78. Alla corresponsione si provvede per 12 mensilità ai sensi dell'art. 33 del CCNL 31.3.1999 e nella misura di cui alla tabella allegata al CCNL del 22/01/2004 e trova imputazione nell'apposito intervento relativo al trattamento economico del personale medesimo. L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente con lo stipendio.

C) RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio in attuazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL 14.09.2000, è corrisposta al personale che presta la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (utilizzo attrezzature o contatto con particolari materiali/rifiuti).

L'indennità di rischio è corrisposta mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile di Area, entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente. nell'importo lordo mensile di € 30,00 ai sensi dell'art. 41 CCNL 22.1.2004, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio e per le assenze dovute a riposo compensativo, donazione sangue e infortunio ed è ridotta di 1/26 per ogni giorno di assenza (ferie, riposi, malattia, ecc..)

I profili professionali a cui viene attribuita detta indennità sono:

- Necroforo
- Operatori ecologici
- Operai che utilizzano decespugliatore, tagliaerba ecc.

Le relative risorse stanziate ammontano a complessive € 1.080,00 (30,00x12x3 operai).

D) UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

Ai sensi dell'art. 17 CCNL 1/04/199 comma 2 lettera e) è consentito riconoscere una apposita indennità a dipendenti di categoria A), B) e C) che svolgono attività lavorative disagiate.

Le risorse destinate a finanziare detta indennità ammontano ad €. 1.483,36.

L'indennità di disagio è riconosciuta a coloro che effettuano prestazioni di lavoro:

- con orari particolarmente disarticolati, anche per l'improgrammabilità degli interventi, connessi in particolare allo svolgimento di servizi "su chiamata" al di fuori della reperibilità e dell'orario di servizio, in assenza di turnazione o con esposizione o in condizioni logistiche e ambientali difficile, con particolare esposizione diretta agli agenti atmosferici (per servizio sgombero e allontanamento della neve, spargimento sale controllo e controllo della circolazione stradale, relativamente al periodo novembre-marzo, per l'attività di protezione civile, per fronteggiare emergenze non programmabili, attività di assistenza agli organi istituzionali, servizio vigilanza funerali).



L'indennità è determinata, in misura mensile di:

- € 61,975, per il periodo novembre-marzo, per n. 3 operai;

- € 25,823, per il periodo novembre-marzo, per n. 1 agente di polizia municipale.

- € 25,823 a chiamata, per il personale esterno ed interno per il disagio di cui ai fattori sopra elencati ad eccezione del servizio neve.

L'indennità è erogata, per l'effettiva esposizione al disagio dovuta alla presenza dei sopra elencati fattori nel limite delle risorse a ciò destinate, dal Responsabile dell'area finanziaria, addetto al servizio paghe, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le spettanze, su certificazione del Responsabile di Area.

E) RISORSE PER REPERIBILITA'

Il servizio di reperibilità consiste in turni di reperibilità a domicilio dei dipendenti individuati con il criterio della rotazione dal Responsabile di area in modo da garantire la disponibilità di pronto intervento in caso di situazione di emergenza. In caso di chiamata il dipendente interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro o dell'intervento nell'arco massimo di 30 minuti (nell'art.23, comma 2, del CCNL del 14.9.2000).

I turni di reperibilità con l'individuazione del dipendente che deve assicurare il servizio, sono fissati mensilmente dal Responsabile dell'Area di appartenenza. Il dipendente non può effettuare il servizio per più di 6 volte al mese.

L'art.23 del CCNL del 14.9.2000 ("code contrattuali"), integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, ha definito, il compenso, in € 10,32 per 12 ore di reperibilità ed è, quindi, destinato ad aumentare in proporzione all'eventuale numero di ore effettivamente prestate oltre le 12 prese a base del calcolo. I compensi si raddoppiano in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale. Tale indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore (1/3 di € 10,32) ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%.

In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate a richiesta ai sensi dell'art. 38, comma 7 o 38 bis, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità

Le risorse a ciò destinate ammontano ad € 3.407,60=, per n. 4 unità (n. 3 operai e n. 1 agente di P.M.)

F) RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'

L'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 7, co. 1 del CCNL 9/05/2006, prevede che al personale appartenente alle categorie B-C-D, con esclusione di quello incaricato di posizione organizzativa, cui sono attribuite specifiche responsabilità, può essere corrisposta un'indennità annuale, fino ad un massimo di € 2.400,00.

In applicazione dell'art. 4, co. 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire le fattispecie, i valori e i criteri per la corresponsione di tale indennità

Le parti hanno convenuto a conferma di quanto stabilito nel CCDI 2006/2009, sopra citato, di attribuire le seguenti indennità ai dipendenti Sigg., per procedimenti di particolare complessità con adozione di atti aventi valenza esterna:

- Paola Simona Spinetti – Istruttore area amministrativa cat. C € 1.500,00
- Andrea Lombardo – agente di P.M. Cat. C € 1.700,00

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

G) RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO

ALL'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE

Le risorse, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999, specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o risultati di personale, sono preventivate, nell'importo di **€ 2.250,55=** (sulla base di un calcolo provvisorio, salvo congruaggio a consuntivo) a lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune, e concernono l'incentivazione delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito l'ex incentivo per le progettazioni interne di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163, allocate fuori dal fondo, per le motivazioni esplicitate nella deliberazione della G.C. n. 63/2017, negli appositi stanziamenti di bilancio previsti per i lavori, forniture e servizi, in quanto inserita nelle relative previsioni di spesa.

Dette risorse sono ripartite e liquidate nel rispetto dei criteri e modalità adottati nella bozza di regolamento comunale, come concordato dalle parti trattanti con verbale n. 2 del 20.12.2017, in procinto di approvazione.

H) RISORSE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

L'utilizzo delle risorse (art. 17 CCNL 1.4.1999 - artt. 34-35-36 e 37 del CCNL 22.01.2004), è destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e sulla base dei risultati accertati attraverso il sistema di valutazione vigente, adottato dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate a compensare le performance individuale e collettiva, in attuazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. dei n. 5 dipendenti che concorrono alla ripartizione, sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti istituti contrattuali e ammontano ad **€ 3.370,17=**.

Tali risorse, vengono erogate a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base del risultato conseguito, secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente, in misura parametrata alla categoria e al punteggio ottenuto in base al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati dall'Amministrazione comunale nel Piano degli Obiettivi e della performance 2015/2017, approvato con deliberazione G.C. n. 40 del 26.08.2015.

Non si procede all'assegnazione dell'incentivo al personale che ha ottenuto una valutazione individuale complessiva inferiore a 60/100.

ART. 5

DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2017 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro **€ 3.622,85=**.
2. Il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, di eventi straordinari e/o calamità naturali viene compensato con risorse di bilancio per la parte non finanziata e che non trova copertura nel fondo entro i limiti delle previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa di personale. Le ore residue danno luogo a riposo compensativo.
3. I limiti massimi individuali di straordinario sono disciplinati dal comma 4 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 integrato dall'art. 38 del CCNL 14/09/2000.
4. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono, di norma, dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.